

Ordinanza del Sindaco n. 166 del 22/05/2023

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO PREVENTIVO ALLA BALNEAZIONE NELLE

AREE DENOMINATE "BELLANA - IT009049009001" - "ACCADEMIA

SUD" IT009049009006-"RIO BANDITELLA" IT009049009014 -

"ANTIGNANO" IT009049009015.

IL SINDACO

VISTA la nota pervenuta a mezzo mail in data 22 maggio 2023 con cui ASA comunica che A seguito degli eventi meteo (piogge intense) che si sono registrati in data 21/05/2023 si è riscontrata l'attivazione di alcuni scaricatori di piena delle piogge della rete fognaria lungo la costa che ha riguardato prevalentemente gli scaricatori connessi con i sistemi di captazione delle acque di minimo scorrimento dei canali di drenaggio rii-fossi tombati -fognature bianche.

Tenuto conto che per quanto sopra, ed in considerazione di portate rilevanti si evidenzia la necessita di interdire le seguenti aree di balneazione:

"BELLANA - IT009049009001;"

"ACCADEMIA SUD" IT009049009006;

RIO FELCIAIO "IT009049009009" già interdetto alla balneazione con Ordinanza Sindacale n.129 del 27/04/2023

"RIO BANDITELLA" IT009049009014 limitatamente alla spiaggia del Sale e in parte nel tratto di mare prospiciente ai Bagni Roma

"ANTIGNANO" IT009049009015 nel tratto di mare prospiciente ai Bagni Roma

RITENUTO necessario, a scopo precauzionale, per tutelare la salute pubblica, in attesa di conoscere gli esiti dei campionamenti che saranno eseguiti da ARPAT, inibire provvisoriamente la balneazione relativa i tratti di costa di sopra elencati fino all'accertamento e relativa comunicazione a questa Amministrazione, da parte di ARPAT, del ripristino delle condizioni di normalità a seguito di specifici campionamenti;

VISTO il D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CEE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione he abroga la direttiva 76/160/CEE";

VISTO il Decreto 30/03/2010 del Ministero della Salute "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D. Lgs. 30/05/2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

TENUTO conto che per "stagione balneare" si intende il periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 settembre;

VISTI i Decreti Dirigenziali della Regione Toscana n. 5281 del 20 marzo 2023 avente per oggetto "D.lgs n. 116/2008 e D.M. 30/3/2010 Classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione 2023" e n. 8154 del 20 aprile 2023 "Modifica del Decreto Dirigenziale n. 5281 del 20 marzo 2023", in particolare l'Allegato 5 p.to 8;

Visto l'art.5 D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 - "Competenze Comunali"

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

In via provvisoria e precauzionale, il divieto temporaneo alla balneazione le seguenti aree di balneazione:

"BELLANA - IT009049009001;

"ACCADEMIA SUD" IT009049009006;

RIO FELCIAIO "IT009049009009" già interdetto alla balneazione con Ordinanza Sindacale n.129 del 27/04/2023

"RIO BANDITELLA" IT009049009014 limitatamente alla spiaggia del Sale e in parte nel tratto di mare prospiciente ai Bagni Roma

"ANTIGNANO" IT009049009015 nel tratto di mare prospiciente ai Bagni Roma

DISPONE

che la presente Ordinanza avrà efficacia fino all'accertamento e relativa comunicazione a questa Amministrazione, da parte di ARPAT, del ripristino delle condizioni di normalità a seguito di specifici campionamenti;

AVVISA

che il Settore Ambiente e Verde è incaricato, in collaborazione con l'Ufficio Stampa, di fornire adeguata informazione alla cittadinanza.

che la presente ordinanza è comunicata in loco anche attraverso l'apposizione di idoneo cartello ed è trasmessa al Settore Polizia Municipale per i controlli di competenza ed a tutti gli Enti interessati in conformità alle disposizioni di legge.

che le infrazioni alla presente ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge.

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), la presente Determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (centoventi) giorni dallo stesso termine.	a, ai sensi	del D.P.R.	1199/1971,	entro	120
Visto del Segretario Generale: CADAU MICHELA					
		п с. 1			
Livorno lì, 22/05/2023	LUCA S	IL Sind ALVETTI /		.p.A.	

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): ba965c855724fd4ed54ab5fb1bdd00870c2ee19b5a06219b0dd54aeffea65d54

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.166/2023 Data: 22/05/2023

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO PREVENTIVO ALLA BALNEAZIONE NELLE AREE DENOMINATE

"BELLANA - IT009049009001" -"ACCADEMIA SUD" IT009049009006-"RIO BANDITELLA"

IT009049009014 - "ANTIGNANO" IT009049009015.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=98eb6e41626db3c5_p7m&auth=1

ID: 98eb6e41626db3c5